



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE
MARCHE - SISMA 2016



Spett.le **Ordine degli Architetti** in ogni
loro sede
Pec: oappc.macerata@archiworldpec.it
Pec: oappc.ancona@archiworldpec.it
Pec: oappc.fermo@archiworldpec.it
Pec: oappc.pesaro-urbino@archiworldpec.it
Pec: oappc.ascolipiceno@archiworldpec.it

Spett.le **Ordine degli Ingegneri** in ogni
loro sede
Pec: ordine.macerata@ingpec.eu
Pec: ordine.ancona@ingpec.eu
Pec:ordine.fermo@ingpec.eu
Pec: ordine.pesaro@ingpec.eu
Pec: ordine.ascolipiceno@ingpec.eu

Spett.le **Ordine de Geometri** in ogni
loro sede
Pec: collegio.camerino@geopec.it
Pec: collegio.macerata@geopec.it
Pec: collegio.ancona@geopec.it
Pec: collegio.fermo@geopec.it
Pec: collegio.pesaro@geopec.it
Pec: collegio.ascolipiceno@geopec.it

OGGETTO: Obbligatorietà della sottoscrizione del contratto per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in conformità al disposto dell'Ordinanza C.S. n. 12/2017 - Determinazione del livello operativo -

Alla luce delle richieste pervenute all'ufficio scrivente da parte degli iscritti ai differenti Ordini professionali, impegnati nella ricostruzione privata in seguito ai noti eventi sismici e, con spirito collaborativo, al fine di contribuire a rendere la massima chiarezza sulle finalità e modalità applicative delle disposizioni normative, si comunica quanto segue e se ne auspica la massima diffusione a tutti gli iscritti da parte dei rispettivi Ordini Professionali.

L'Ordinanza C.S. n. 12/2017 all'art. 3 - *Approvazione dello schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016* - comma 3 - stabilisce **che tutti i professionisti, iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, in relazione alle attività disciplinate dal sopra menzionato decreto legge e dalla presente ordinanza: a) non possono accettare incarichi, né svolgere prestazioni se non mediante la sottoscrizione di contratti redatti in conformità allo schema di contratto tipo allegato alla predetta ordinanza.**



I commi 5 e 6 del medesimo articolo sanzionano l'inosservanza dei divieti posti dal terzo comma con la cancellazione dall'Elenco Speciale e il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo articolo 34 ovvero la decadenza dallo stesso, con conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite.

Il §5 art. 5 dello Schema di Contratto, espressamente prevede che entro 10 giorni dalla sottoscrizione il contratto va depositato attraverso la piattaforma tecnologica presso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione.

Al §11 (art. 5 Schema di Contratto) è disposto che **la mancata sottoscrizione in via preventiva del contratto, il suo omesso o ritardato deposito** secondo le modalità e i termini previsti nel precedente §11 determina la **revoca dell'incarico professionale conferito, senza diritto del Professionista al riconoscimento di alcun compenso e/o indennità per l'attività eventualmente effettuata.**

Concetti questi, ampiamente specificati e ribaditi al successivo art. 10 §2 dello Schema di Contratto, alla cui lettera **a)** è confermato che il contratto per le prestazioni professionali, relativo agli interventi disciplinati dalle ordinanze del Commissario Straordinario n. 13/2017 e n. 19/2017 e s.m.i., **deve essere depositato, utilizzando la piattaforma tecnologica, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione;** alla lettera **b)** viene sancito, inoltre, **che la mancata sottoscrizione preventiva o il mancato deposito del contratto nei termini indicati costituiscono grave violazione che comporta la revoca dell'incarico professionale;** alla lettera **c)** ulteriormente è specificato che il contratto relativo alle prestazioni professionali per la riparazione con rafforzamento locale **deve essere allegato e depositato al momento della presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016;** alla lettera **e)**, infine, è previsto che l'affidamento della compilazione della scheda AEDES, se non ricompresa tra le prestazioni professionali di cui ai contratti delle lettere a) e c) può effettuarsi con lettera d'incarico.

Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, che si rammenta sono il risultato di un'intesa raggiunta con la Rete Nazionale delle Professioni, appare inequivocabile che non possono essere accettati incarichi professionali che non siano contenuti e formalizzati all'interno di un contratto da redigersi nelle obbligatorie forme dello schema di contratto tipo allegato all'Ordinanza C.S. n. 12/2017, che, difatti, ne disciplina i contenuti e le forme, ivi compresa la modalità di pubblicità e il relativo termine perentorio, sanzionando la mancanza dei requisiti ivi richiesti con la revoca dell'incarico professionale e il mancato riconoscimento di ogni compenso anche già maturato.

Quanto alle figure professionali ammesse all'interno delle attività per la ricostruzione, l'art. 6 dell'Allegato A della sopra citata ordinanza, **ai fini del computo degli incarichi, definisce prestazioni principali la progettazione architettonica e la direzione dei lavori, mentre nelle prestazioni parziali ricomprende i rilievi dell'edificio, la progettazione impiantistica, la progettazione strutturale, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la contabilità dei lavori, il collaudo statico, la relazione geologica.**

All'art. 7 del medesimo allegato, invece, si identificano espressamente le prestazioni tecniche che dovranno essere normalmente svolte negli interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati, che risultano essere:

- a) **progetto delle opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresi: rilievo del danno e tipologie strutturali**, particolari costruttivi, computo metrico estimativo e capitolato speciale di appalto, eventuale redazione scheda AeDES, se ricompresa nell'affidamento dell'incarico;
- b) **direzione dei lavori di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresa relativa contabilità, liquidazioni ed assistenza al collaudo;**
- c) **coordinamento della sicurezza nei cantieri, sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori;**
- d) **collaudo strutturale.**

Il § 4) del medesimo articolo specifica che nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni.

L'art. 3 dello schema di contratto dettaglia espressamente le prestazioni professionali, suddividendole in principali, parziali e specialistiche e successivamente elencandole una ad una all'interno delle tre categorie.

Nelle prestazioni principali, dunque, viene indicata la progettazione architettonica e la direzione dei lavori e compreso il rilievo del danno e delle tipologie strutturali; quest'ultima attività tecnica può intendersi sostanzialmente coincidente con gli adempimenti necessari alla definizione del Livello Operativo dell'edificio



ai sensi delle Ordinanze Commissariali.

Il contenuto normativo, pertanto, non lascia spazio a interpretazioni, da esso desumendosi chiaramente che **il contratto non è scindibile né parziale ma deve essere unico e contenere il nominativo del o dei professionisti, che hanno ricevuto il conferimento, i quali, pertanto, lo sottoscrivono** e rendono la dichiarazione ex §1) dell'art. 5, indicando il numero di incarichi per prestazioni principali e parziali che hanno assunto in precedenza. Il contratto, contenente tutte le attività specifiche già precisate e conferite espressamente con l'individuazione dei professionisti incaricati, va depositato attraverso la piattaforma informatica all'Ufficio Speciale entro 10 giorni dalla sottoscrizione.

Il rilievo del danno e delle tipologie strutturali (definizione Livello Operativo) è prestazione tecnica da ricomprendersi nella fase progettuale come una delle prestazioni accessorie ad essa attinenti, ammessa in ragione del disposto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui l'affidamento di attività specifica a lavoratori autonomi, per i quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante, per la sua specificità, non configura attività affidata in subappalto, né attività di co-progettazione.

Il rilievo del danno e delle tipologie strutturali, perciò, potrà essere affidato anche ad altro professionista autonomo, diverso dal progettista principale, purchè anch'egli sia iscritto nell'apposito Elenco dei professionisti e il suo nominativo **venga inserito nel contratto principale, redatto nelle forme di cui sopra dal progettista principale, che deve, dunque, essere già stato anteriormente incaricato.** Il tecnico che si occuperà di determinare il livello operativo sottoscriverà, unitamente a tutti gli altri professionisti, il contratto predisposto dal progettista principale.

Non si riterranno validi contratti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate e che si discostino dallo schema tipo contenuto all'interno dell'Ordinanza C.S. n. 12/2017, ne deriva, pertanto, che non potrà essere accolto e ritenuto efficace un contratto preliminare di prestazioni d'opera intellettuale, generato al di fuori di ogni procedimento di condivisione e approvazione tra il Commissario Straordinario e le reti delle Professioni.

L'incarico del professionista che ha determinato il livello operativo costituirà **prestazione accessoria all'interno della progettazione e del contratto principale che il progettista predisporrà, non sarà computabile all'interno del numero degli incarichi assunti dal professionista** e dovrà essere inviato anche al Commissario Straordinario come addendum al contratto principale, **mentre il relativo compenso andrà compreso all'interno del contributo previsto per le spese tecniche di cui all'art. 7 lett. a) dell'Ord. C.S. n. 12/2017, nella percentuale massima del 54% così come indicata alla lettera a) del §6 dell'art. 8 dell'Allegato A della medesima ordinanza.**

Indipendentemente dalle vicende soggettive e/o modificative e/o sostitutive del tecnico incaricato della determinazione del **livello operativo, quest'ultimo**, una volta che sia stato accertato anche dall'Ufficio Speciale Ricostruzione, **non potrà essere soggetto a modifiche.**

Nel caso di interventi unitari, qualora i tecnici che procedono alla determinazione del livello operativo siano più di uno e non coincidano con il progettista, successivamente incaricato della progettazione unitaria, alla prima deliberazione da parte del Consorzio si procede alla nomina del progettista incaricato di svolgere la prestazione avente ad oggetto l'intero aggregato e, qualora siano stati anteriormente affidati incarichi accessori di determinazione del livello operativo per ciascun edificio facente parte dell'aggregato, il progettista principale dell'intervento dovrà accettare i livelli operativi già determinati dagli altri professionisti, non potendo procedere ad alcuna modifica degli stessi. Anche in questo caso il **compenso** per la determinazione del livello operativo di ciascun singolo edificio **andrà compreso all'interno del contributo previsto per l'intervento unitario per le spese tecniche di cui all'art. 7 lett. a) dell'Ord. C.S. n. 12/2017, nella percentuale massima del 54% così come indicata alla lettera a) del §6 dell'art. 8 dell'Allegato A della medesima ordinanza.**

Il compenso per le prestazioni eseguite dai tecnici che hanno determinato il livello operativo dei singoli edifici non verrà corrisposto separatamente dalle spese tecniche per la progettazione unitaria e sarà sempre compreso all'interno delle medesime, così come determinato dalle ordinanze commissariali in vigore e applicabili, spettando, pertanto, ai privati regolamentare all'interno dello statuto, con pattuizioni di carattere privatistico, la disciplina delle specifiche spese già maturate in capo ai professionisti per la determinazione dei singoli livelli operativi di ciascun edificio, il cui onere, pertanto, non potrà in alcun caso costituire spesa



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE
MARCHE - SISMA 2016



autonoma o ulteriore o maggiorazione rispetto al contributo concedibile per le spese tecniche dell'intervento unitario.

Si precisa, altresì, che **solamente per gli incarichi di determinazione del livello operativo conferiti ai professionisti in periodo antecedente alla presente nota**, purchè essi siano stati espressi in adeguata forma pattizia, anche differente da quella tipizzata dall'Ordinanza C.S. n. 12/2017, che, dunque, solo in questa specifica fase transitoria si ritiene ammissibile, varrà quanto di seguito specificato.

In considerazione della non sufficiente chiarezza che ha qualificato l'andamento pregresso della vicenda, osservato anche l'indirizzo non tassativo in precedenza fatto proprio dalla Struttura Commissariale, che, in qualche modo, stante il ritardo nella messa a disposizione della piattaforma informatica, ha concesso di ritenere non vincolante il termine di trasmissione del contratto, può considerarsi motivato e non meritevole di revoca il non aver provveduto, in data antecedente alla presente nota, alla tempestiva trasmissione alla Struttura Commissariale del conferimento di incarico per la determinazione del livello operativo.

Solo in tal caso, pertanto, l'adempimento citato non sarà ritenuto vincolante a condizione che venga inserita nel contratto redatto tra il committente e il progettista principale - oggi ammissibile solo ed esclusivamente nelle forme previste dallo schema tipo dell'Ordinanza C.S. n. 12/2017 - una clausola contenente il richiamo espresso e la ratifica postuma dell'incarico *illo tempore* conferito al professionista per la determinazione del livello operativo. Il contratto ora sottoscritto dal committente e dal progettista, dovrà, dunque, approvare il sopra detto conferimento di incarico, avvenuto al di fuori delle forme oggi prentoriamente richieste.

Con Distinti Saluti

Il Direttore
Ing. Cesare Spuri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.